

**Dipartimento del territorio. Progetto: Procedura di approvazione dei piani ai sensi della Legge sull'energia elettrica (LIE; RS 734.0) con numero di ruolo PGV.0232 Airolo - Lavorgo. Swissgrid AG, Bleichenmattstrasse 31, Casella Postale, 5001 Aarau.**

Su richiesta dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), Procedura di piano settoriale e di approvazione dei piani, 3003 Berna

La nuova pubblicazione si rende necessaria a seguito del completamento e delle modifiche sostanziali apportate all'incarto già depositato pubblicamente dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) dal 5 giugno al 7 luglio 2020 presso le cancellerie comunali di Airolo, di Quinto, dell'allora Comune di Prato Leventina, di Dalpe e di Faido.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea 380/220 kV di proprietà di Swissgrid, tra Airolo e Lavorgo, che ospiterà anche un circuito a 132 kV delle FFS. Tale linea, inserita nel Piano settoriale Elettrodotti PSE con la scheda di coordinamento 106, si sviluppa interamente sul versante destro della Leventina per una lunghezza complessiva di 23 km.

Per ragioni tecniche, si rendono necessari interventi su altri impianti esistenti, tra cui:

- Lo spostamento della palificata FFS/AET ad Airolo;
- La ricollocazione di singoli tralicci nei pressi della sottostazione di Airolo;
- Adeguamenti alla sottostazione di Lavorgo;
- Modifiche alle linee FFS e AET tra Lavorgo e il Piottino.

Il progetto include inoltre delle misure di riordino degli elettrodotti esistenti 50 kV AET e 132 kV FFS

- tra la centrale del Ritom e quella del Tremorgio a Rodi, con l'interramento della linea AET e lo spostamento parziale della linea FFS sul tracciato AET liberato tra Cresta e Deggio (cosiddetto "arrocco");
- tra Polmengo e la centrale del Piottino a Lavorgo, con l'interramento completo della linea AET.

Oltre alla documentazione già citata, la rielaborazione dell'incarto da parte della richiedente comprende ora:

- il dettaglio dei progetti di riordino;
- il progetto di smantellamento della linea esistente a 220 kV tra Airolo e Lavorgo;
- la documentazione relativa alla domanda di dissodamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle foreste (Ofo; RS 921.01);
- il rapporto sull'impatto ambientale (RIA) ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011).

La documentazione relativa alla domanda di approvazione dei piani è disponibile per la consultazione presso le cancellerie comunali di Airolo, Quinto, Dalpe e Faido durante gli orari di apertura previsti da ciascun Comune.

Il deposito pubblico è previsto a partire dal **2 febbraio al 4 marzo 2026 compresi**.

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli artt. 42-44 della Legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711). Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratto (art. 32 cpv. 1 LEspr).

Chi è parte secondo le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) può presentare opposizione scritta durante e non oltre il periodo di pubblicazione presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE), Procedura del piano settoriale e di approvazione dei piani, 3003 Berna.

Chi non presenta opposizione entro i termini è escluso dalla procedura. I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione (art. 16f LIE).

Entro lo stesso termine, chi è parte ai sensi delle disposizioni della LEspr, può fare valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr (vecchi artt. 30, 35, 36 e 41 LEspr).

In particolare:

- a. le opposizioni all'espropriazione;
- b. le domande fondate sugli articoli 7-10 LEspr;
- c. le richieste di prestazioni in natura (art. 18 LEspr);
- d. le richieste d'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 LEspr)
- e. le domande d'indennità di espropriazione.

Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati. I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è richiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti di usufrutto lo devono essere soltanto in quanto si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno.

Bellinzona, 30 gennaio 2026

**Dipartimento del territorio**  
Servizi generali  
Ufficio domande di costruzione  
6501 Bellinzona

**Ufficio federale dell'energia (UFE)**  
Procedura di piano settoriale e di  
approvazione dei piani  
3003 Berna